

n. 14904/2012 v.g.



**Tribunale di Roma**

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla  
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota n. 412487/12 prot. dell'8 novembre 2012 - avente ad oggetto "F: \_\_\_\_\_ di D' \_\_\_\_\_ e C s.n.c. (REA n. \_\_\_\_\_)" - con la quale il Conservatore del Registro delle imprese chiedeva l'adozione del provvedimento di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., del recesso della Sig.ra A \_\_\_\_\_ dalla società in oggetto a decorrere dal 28 agosto 2012; esaminati i documenti alla stessa nota allegati,

considerato che, in data 5 giugno 2012, A \_\_\_\_\_, socia della F: \_\_\_\_\_ di D' \_\_\_\_\_ e C. s.n.c., dichiarava di volere esercitare il diritto di recesso dalla predetta società per giusta causa "derivante dalla inadempienza contrattuale degli altri soci e scorrettezza sociale, tale da incrinare affectio societatis e tale da procurare un dissidio insanabile con gli altri soci";

considerato che la giusta causa di recesso individuata nell'art. 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta (cfr., per tutte, Cass. 10 settembre 2004, n. 18243; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602; Cass. 14 ottobre 1966, n. 2454);

ritenuto che, nella richiamata dichiarazione, il recesso viene, in maniera palesemente generica, giustificato solo mediante la ripetizione sostanziale dei sopra richiamati principi di diritto; senza l'indicazione di alcun fatto specifico o di alcun comportamento specifico, di natura commissiva ovvero omissiva, imputabile agli altri soci;

considerato che tale affermazione generica, per come espressa, non sembra integrare quella giusta

causa di recesso dalla società da A

invocata nella richiamata dichiarazione;

ritenuto che solo la descrizione di fatti specifici astrattamente riconducibili alla giusta causa in discorso, la cui esistenza non sia in alcun modo contestata dagli altri soci, consente al giudice del registro di accertare l'esistenza in concreto dei presupposti per il recesso;

**p.q.m.**

dichiara che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'iscrizione nel registro delle imprese di Roma del recesso menzionato nella nota sopra indicata.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Giudice del registro delle imprese  
(dott. Guido Romano)

IL CASO.it

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 7<sup>a</sup> Civile

Depositato in Cancelleria  
Roma, li... 14 DIC. 2012.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA